

TI_GERICHTE 38.2009.83 vom 26. August 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-08-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2009.83_d20090826

FR: TI_GERICHTE 38.2009.83 du 26 août 2009

IT: TI_GERICHTE 38.2009.83 del 26 agosto 2009

Regeste

Attesa di quasi 8 mesi tra versamento di un acconto di salario e PE per pretese salariali.
Violazione dell'obbligo di ridurre il danno

Erwägungen

E. 4

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

E. 4.1

Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreuung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.

E. 4.2

Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzenschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.

2.4. Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza in quanto ella avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3). Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurata ha lavorato come addetta alle vendite presso l'_____ dal 1° ottobre 2007 al 24 gennaio 2008. Il contratto è stato sciolto per motivi economici (cfr. lettera di disdetta del 25 gennaio 2008 di _____ dell'_____, Doc. 36). Il salario è stato versato fino al 30 novembre 2007 (cfr. Doc. 20a, Doc. 30). L'assicurata ha chiesto alla Cassa di versarle fr. 4'439.58 a titolo di indennità per insolvenza (cfr. Doc. 20a). Già durante il rapporto di

lavoro, peraltro rivelatosi estremamente breve, l'assicurata ha avuto delle difficoltà a ottenere il salario che è stato sollecitato e pagato in parte, anche mediante il versamento di acconti (cfr. Doc. D). Il 12 agosto 2009 l'assicurata ha così descritto i passi intrapresi per ottenere il salario che le spettava, dopo la fine del rapporto di lavoro: " Vorrei esporvi brevemente il mio problema venutosi a creare con il Signor _____, responsabile dell'_____. Nel Settembre 2007 sono stata assunta dal Signor _____, come collaboratrice, dopo una proposta molto allettante e piena di promesse. Avendolo conosciuto qualche mese prima dell'assunzione ho potuto così instaurare anche un rapporto di amicizia, o almeno lo pensavo. Nel periodo in cui ho lavorato presso l'_____ purtroppo gli introiti si sono rivelati alquanto scarsi finché la situazione economica è diventata per il signor _____ insostenibile. Ha dovuto quindi licenziarmi, a fine Gennaio 2008, promettendo però di pagarmi gli stipendi arretrati nel giro di poche settimane. Conoscendo i problemi economici e cmq avendo un buon rapporto con lui ho pensato di potermi fidare, sicura che avrebbe mantenuto le promesse e che effettivamente i primi mesi ha rispettato consegnandomi degli acconti. Dopo di che le mie richieste di sollecito sono state rimbalzate da un mese all'altro, le mie visite in negozio risultavano invane perché era introvabile. Quindi dopo l'ultima e-mail inviata ad Agosto 2009 con risposta Settembre 2009, ho deciso di contattare qualcuno di competente che potesse veramente sollecitare il pagamento, visto che i miei sforzi si erano rivelati invani." (Doc. 35) In effetti l'assicurata il 28 marzo 2008 ha ricevuto dall'ex datore di lavoro un acconto di fr. 1'000.-- (cfr. Doc. 15). Il 18 agosto 2008 l'assicurata ha nuovamente sollecitato il versamento del salario mediante un messaggio di posta elettronica nel quale informava il datore di lavoro di non essere più disposta ad aspettare (cfr. Doc. 14: "(...) sono passati oramai altri 3 mesi dall'ultima volta che ci siamo visti, non ho ricevuto nè una telefonata nè una e-mail, non mi hai più fatto sapere niente e poi mi vieni a dire che la tua priorità era quella di saldare i conti con me (...)"). Il 2 settembre 2008 il datore di lavoro ha comunicato all'assicurata in particolare che: " (...) Ho contattato il commercialista per attivare una procedura di fallimento, non avendo più risorse e/o lavori. Se sei passata dal negozio avrai notato che sto cercando qualcuno che subentri nel negozio almeno per recuperare i soldi che sono bloccati per l'affitto "5000.00" chf, con i quali saldarti." (Doc. 14) Il 17 ottobre 2008 l'assicurata ha incaricato il RA 1 di tutelare i suoi interessi salariali (cfr. Doc. 24). Il 20 ottobre 2008 _____ del RA 1 ha inviato il seguente scritto al datore di lavoro: " Interveniamo presso di voi su mandato della nostra associata e vostra ex-dipendente RI 1. La signora RI 1 ha sollecitato più volte il pagamento della liquidazione del suo rapporto di lavoro terminato a fine gennaio 2008 per un totale di fr. 5206.60, secondo vostro conteggio di liquidazione. Fino ad oggi ha ricevuto da parte vostra solo due acconti di fr. 1000.- il 28.3.2008 e di fr. 500.- il 6.6.2008. Vi assegniamo quindi un termine di una settimana per provvedere al versamento della somma restante di fr. 3706.60, direttamente sul conto corrente postale della signora RI 1. RI 1 Conto corrente postale n° _____. Vi rendiamo inoltre attenti al fatto che, in mancanza di un vostro pronto versamento, ci vedremo costretti a procedere per vie legali." (Doc. 13) Non avendo ricevuto nessuna risposta da parte del datore di lavoro il rappresentante dell'assicurata ha inoltrato una domanda di esecuzione il 18 novembre 2008 (cfr. Doc. 11). Il precetto esecutivo è stato spiccato il 16 marzo 2009 (cfr. Doc. 10). Come visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), la giurisprudenza esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung,

Zahlungsbefehl, Betreuung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005). Nella presente fattispecie la domanda di esecuzione è stata inoltrata il 18 novembre 2008, quasi 10 mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro e quasi 8 mesi dopo avere ricevuto l'acconto di fr. 1'000.--, rispettivamente 5 mesi dopo l'acconto di fr. 500.-- che l'assicurata afferma di avere ricevuto il 6 giugno 2008 (cfr. Doc. I, punto 5; Doc. G; la ricevuta allegata al ricorso porta peraltro la data 6 giugno 2007, non contiene nessun riferimento a un rapporto di lavoro preciso ed è firmata da una sola persona, cfr. Doc. E). In realtà visto il comportamento assunto dall'ex datore di lavoro, che già durante il rapporto di lavoro non aveva versato tempestivamente il salario, l'assicurata avrebbe dovuto attivarsi prima e fare spiccare il precetto esecutivo, al più tardi, immediatamente dopo il messaggio di posta elettronica ricevuto dall'ex datore di lavoro il 2 settembre 2008 dal quale risultava che quest'ultimo non aveva "più risorse e aveva contattato il commercialista per attivare una procedura di fallimento". Non avendolo fatto l'assicurata ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010). A ragione dunque la Cassa le ha così negato il diritto ad ottenere l'indennità per insolvenza da lei richiesta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.